

*Sequestro conservativo di quote di S.r.l. sottoposte
ad intestazione fiduciaria*

Cassazione civile, Sez. I, 18 giugno 2014, n. 13903. Pres. Vitrone. Relatore Scaldaferrì.

Procedimenti cautelari - sequestro - esecuzione - Sequestro conservativo di quote di s.r.l. - Attuazione - Pignoramento presso terzi - Esclusione - Pignoramento ex art. 2471 cod. civ. - Iscrizione nel registro delle imprese - Sufficienza.

Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 678 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies, cod. proc. civ., si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni che ne sono oggetto. Ne consegue che, nel caso di quote di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il sequestro si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare.

Procedimenti cautelari - Sequestro conservativo - Giudizio di merito - Questioni relative alla concessione dell'istanza cautelare - Proponibilità - Esclusione - Fondamento - Questioni relative all'esecuzione della cautela - Ammissibilità - Fondamento.

Le questioni giuridiche relative alla concedibilità del provvedimento cautelare (nella specie, sequestro conservativo) non sono riconducibili al mutamento delle circostanze che ne consente la revoca o la modifica ex art. 669 decies cod. proc. civ. e non possono, quindi, essere proposte nel giudizio di merito, nel quale, invece, sono deducibili, a norma dell'art. 669 duodecies cod. proc. civ., le contestazioni inerenti all'esecuzione della cautela.

omissis

Svolgimento del processo

Nel maggio del 2004 Testa Aurelio, premesso che, in forza di decreto ingiuntivo e di sentenza della Corte d'appello di Milano passati in giudicato e di corrispondenti atti di precetto, egli vantava nei confronti dei debitori solidali Re. Angelo e Fr. Claudio redditi di importo complessivo superiore a lire 2.100.000.000, e che i predetti, con atto del 14.6.1994, avevano provveduto ad intestare fiduciariamente, rispettivamente, alla F. Italia s.p.a. e alla Fd. Società Fiduciaria s.r.l., società fiduciarie ai sensi di legge, le rispettive quote rappresentative dell'intero capitale sociale della RE.. s.r.l., che egli intendeva sottoporre ad esecuzione forzata, conveniva in giudizio il Re. ed il Fr., unitamente a F. Italia s.p.a. Filirev s.r.l. e RE., s.r.l., per sentire, in via principale,

accertare che tali quote di partecipazione erano tuttora nella titolarità dei debitori comportando la intestazione fiduciaria solo il trasferimento della legittimazione; in via subordinata, nell'ipotesi di avvenuto trasferimento della titolarità delle quote come effetto della cessione alle società fiduciarie, chiedeva, in via surrogatoria ed al fine dell'esecuzione forzata, dichiararsi obbligate le società stesse a retrocedere ai fiducianti la titolarità delle quote sociali in questione e disporre con sentenza tale retrocessione. Aggiungeva che, prima dell'inizio della causa, aveva chiesto ed ottenuto dal tribunale con ordinanza del 24.4.2004, resa nel contraddittorio con tutti i convenuti, l'autorizzazione al sequestro conservativo delle suddette quote di partecipazione (nonché al sequestro giudiziario del libro soci della RE..), che aveva eseguito tempestivamente mediante iscrizione nel Registro delle imprese competente; e che la declaratoria della titolarità (o, nell'ipotesi di accoglimento della subordinata, il ripristino della titolarità) delle quote stesse in capo ai suoi debitori Re. e Fr. avrebbe determinato, a norma dell'art. 686 c.p.c., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento. Si costituivano in giudizio i soli convenuti Re. e Fr., deducendo a loro volta: a) che l'attore Testa, essendo i suoi crediti già stati accertati da provvedimenti passati in giudicato, non aveva alcun interesse al sequestro né ad ottenere, mediante giudizio autonomo e diverso da quello previsto dagli artt. 548 e 549 c.p.c., la declaratoria della titolarità o la reintestazione in capo ad essi debitori delle quote che intendeva sottoporre ad esecuzione; b) che il sequestro conservativo era inammissibile, in quanto diretto a cautelare un credito diverso da quello al pagamento di una somma di danaro, e strumentalmente collegato ad una pronuncia di mero accertamento e non di condanna (con conseguente inammissibilità della conversione in pignoramento); c) che il sequestro era inoltre inefficace perché la sua attuazione -in quanto avvenuta nella forma del pignoramento diretto e non in quella del pignoramento presso terzi (essendo le quote intestate a soggetti diversi dai debitori), e neppure in quella stabilita dall'art. 2471 c.c. (non essendo l'ordinanza autorizzativa stata notificata ai debitori ed alla RE..)- doveva considerarsi inesistente; d) che, nel merito, l'intestazione fiduciaria di quote di s.r.l. rientrava nella figura della fiducia romanistica (e in tal caso andava provata l'esigibilità del *pactum fiduciae*, oltre alla volontà dell'attore di esercitare le relative facoltà), in ogni caso - ove invece dovessero ritenersi applicabili i principi propri della fiducia germanistica - non risultava certa la permanenza della titolarità delle quote in capo ad essi convenuti. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 14 aprile 2005, in accoglimento della domanda principale dichiarava i convenuti Re. e Fr. titolari effettivi, anche ai fini della garanzia patrimoniale dei loro creditori, delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale della RE.. s.r.l. fiduciarmente intestate alla F. ed alla Fd., ordinando al Conservatore del Registro delle imprese di Milano di procedere alla iscrizione della sentenza ed alla RE., di procedere alla iscrizione della stessa nel libro soci. Dichiarava inoltre (per quanto qui ancora rileva) l'inammissibilità delle domande dei convenuti medesimi di declaratoria della inefficacia del sequestro e del difetto dei presupposti per la sua emissione. La sentenza, gravata di appello dai soccombenti Re. e Fr., è stata confermata integralmente dalla Corte di Milano con sentenza depositata il 12 luglio 2008 e notificata il 2 settembre 2008.

Con atto notificato il 16 ottobre 2008, il Re. ed il Fr. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a ventidue motivi, cui resiste Testa Aurelio con controricorso, illustrato anche da memoria. Le altre parti intimare non hanno svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi dal primo al sedicesimo hanno ad oggetto le statuizioni relative al sequestro conservativo autorizzato ante causam. Dal diciassettesimo al ventiduesimo motivo ci si duole invece delle statuizioni relative alle domande di merito.

2. Iniziando per priorità logico-giuridica da questo secondo gruppo di doglianze (la cui fondatezza assorbirebbe quelle relative alla misura cautelare concessa), si rileva che le questioni poste dai ricorrenti attengono essenzialmente: a) alla mancanza di prova che l'intestazione delle quote sociali delle quali si controverte fosse ancora in capo alle due società fiduciarie, al momento della concessione del sequestro conservativo; b) alla inammissibilità di una sentenza di mero accertamento che, nella fattispecie in esame, produca l'effetto di operare la retrocessione delle quote stesse dalla sfera patrimoniale delle fiduciarie a quella dei fiducianti. Ritiene il Collegio che le censure esposte su tali punti in ricorso siano prive di fondamento.

2.1. Sul primo punto la corte distrettuale, nella sentenza impugnata, ha ritenuto di condividere quanto argomentato dal tribunale rilevando in particolare: a) che i documenti in atti fornivano prova che gli odierni ricorrenti, già risultanti dal libro soci RE., titolari delle partecipazioni sociali in questione, le avevano poi trasferite alle società fiduciarie, con atti pubblici notarili del 14 giugno 1994, risultanti annotati nel libro soci RE.. come da elenco al 31.12.1994 prodotto in atti; b) che gli odierni ricorrenti si erano limitati ad esprimere non utilmente il dubbio che ulteriori trasferimenti potessero essere avvenuti, senza indicare alcun fatto modificativo.

2.2. I ricorrenti deducono, da un lato, l'insufficienza e la contraddittorietà di tale motivazione nella misura in cui si sono ritenute le risultanze suddette, relative alla situazione esistente al 31.12.1994, idonee a provare la situazione esistente dieci anni dopo (aprile 2004); dall'altro, lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che incombeva sul Testa l'onere di provare che nel 2004 la situazione della titolarità delle quote sociali fosse quella emergente dalla documentazione da lui prodotta.

2.3. Sotto il primo profilo, le doglianze dei ricorrenti sono inammissibili, perché dirette in effetti a sollecitare questo giudice di legittimità ad un riesame delle valutazioni compiute dal giudice di merito, e a lui riservate, in ordine alle risultanze probatorie. Sotto il secondo profilo, le doglianze prospettate sono infondate. La Corte non ha invero esonerato il Testa dall'onere, su di lui gravante, di fornire la prova (che la corte ha ritenuto integrata dalla documentazione sopra richiamata) della intestazione fiduciaria delle quote di partecipazione, cioè del fatto sul quale si fonda la sua domanda principale -accolta in sede di merito- di accertamento che l'intestazione stessa non ha inciso sulla titolarità di tali beni in capo agli odierni ricorrenti. Ha poi rettamente ritenuto che incombeva sui convenuti/odierni ricorrenti, a norma dell'art. 2697 c.c., comma 2, l'onere di allegare e provare che tale fatto costitutivo fosse divenuto privo di rilevanza, a seguito di altro fatto o atto successivo che avesse mutato la titolarità delle quote sociali in questione; ed ha quindi ritenuto che tale

onere non fosse stato adempiuto dai predetti, essendosi essi limitati a prospettare il dubbio che un mutamento successivo potesse essere avvenuto.

3. Quanto al secondo punto, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha confermato l'accoglimento della domanda di accertamento della effettiva proprietà delle quote sociali in capo ad essi fiducianti, senza esporre alcuna motivazione in ordine al fatto controverso che sarebbe costituito (cfr.sintesi) dalla "ammissibilità di un rapporto fiduciario avente ad oggetto quote di società a responsabilità limitata e, in caso affermativo, il problema dell'inquadramento giuridico di tale rapporto fiduciario (c.d. fiducia romanistica o c.d. fiducia germanistica)..", nonché dalla "possibilità che il giudice di merito, il quale pronunci sentenza di accertamento, attribuisca alla sua decisione l'effetto di ricondurre, già di per sè, al patrimonio dei fiducianti i beni intestati alle fiduciarie". Effetto che, secondo i ricorrenti, sarebbe producibile solo con una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., con la conseguenza che la sentenza impugnata avrebbe anche violato tale norma, in unione con quella dell'art. 2908 c.c.. 3.1. Osserva tuttavia il Collegio: a)che i vizi di motivazione deducibili con il motivo di ricorso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 devono attenere alla motivazione in fatto, cioè alla ricognizione della concreta fattispecie controversa, non già alla motivazione in diritto, cioè alla ricognizione della norma di diritto applicabile;

b)che i pretesi vizi di motivazione dedotti con i motivi ventesimo e ventunesimo (sopra riassunti) attengono non già a un'erronea ricognizione di fatti giuridici, bensì ad un'erronea qualificazione giuridica nella quale sarebbe incorso il giudice di primo grado, non emendata dal giudice d'appello. Si tratta quindi di doglianze che, a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, debbono ritenersi inammissibili, e che d'altra parte -non contenendo alcuna critica specifica avverso l'applicabilità nella specie (affermata nella motivazione della pronuncia di primo grado e implicitamente recepita nella sentenza impugnata, che ha riportato i passaggi significativi) della normativa speciale regolante l'attività delle società fiduciarie, con il noto principio della separazione patrimoniale-non possono neppure apprezzarsi come dirette a denunciare violazioni di (imprecisate) norme di diritto. Non utili, in tal senso, si rivelano i meri riferimenti, contenuti nella illustrazione del motivo ventesimo, ad alcuni precedenti pronunce di questa corte, tutti, peraltro relativi a negozi fiduciari tra privati, non a casi di intestazione di partecipazioni sociali in capo a società esercenti attività regolata dalla suddetta normativa speciale. Quanto poi alla denuncia di violazione del disposto dell'art. 2932 in relazione all'art. 2908 c.c., di cui al motivo ventiduesimo, essa si palesa priva di fondamento attesa la evidente fallacia del suo presupposto: che cioè la sentenza impugnata abbia prodotto gli effetti propri di una sentenza costitutiva di retrocessione dei beni in questione dai patrimoni delle fiduciarie a quelli dei fiducianti. La sentenza ha invece -come rettamente osservato dalla corte di merito-accertato che, con l'intestazione fiduciaria, i beni stessi non sono stati alienati dagli odierni ricorrenti, i quali ne sono dunque rimasti titolari. L'effetto che ne deriva -quello cioè di accertare la persistente titolarità in capo ai predetti, nonostante la intestazione a terzi- è dunque affatto distinto da quello della sentenza costitutiva di ritrasferimento.

4. Venendo ora all'esame dei motivi di ricorso aventi ad oggetto le statuizioni relative al sequestro conservativo concesso ante causam,

occorre innanzitutto esaminare le questioni -che i ricorrenti pongono con i motivi settimo, ottavo, nono, decimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo relative alla dedotta inammissibilità nella specie della istanza per sequestro conservativo, in quanto strumentale ad una domanda principale di mero accertamento o ad una domanda subordinata ex art. 2932 c.c. di natura costitutiva, ed in quanto formulata da chi era già in possesso di un titolo esecutivo:

questioni che la corte di merito ha ritenuto non proponibili nel giudizio di merito (pur avendone anche, ad abundantiam, rilevato l'infondatezza) dovendo essere sollevate nel procedimento di reclamo a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., nella specie non instaurato nel termine di legge. I ricorrenti contestano tale preclusione, rilevando come i provvedimenti cautelari sarebbero sempre revocabili dal giudice della causa di merito (e in ciò risiederebbe la ragione per la quale la giurisprudenza di questa corte ha costantemente ritenuto inammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso tali provvedimenti); aggiungono che, d'altra parte, essendo il giudice della causa di merito chiamato a convertire il sequestro conservativo in pignoramento, non potrebbe esimersi dal valutarne l'ammissibilità.

4.1. Tali argomenti però non convincono. Il provvedimento cautelare non è liberamente revocabile o modificabile dal giudice della causa di merito, bensì (cfr. art. 669 decies c.p.c., comma 1, nel testo applicabile nella specie *ratione temporis*) solo ove si verificano mutamenti nelle circostanze di fatto, e pare indubbio che le considerazioni in diritto sulla concedibilità della cautela non rientrino in tale previsione normativa. Nè il regime, che ne deriva, di relativa stabilità del provvedimento cautelare si mostra contraddetto dall'orientamento giurisprudenziale consolidato sulla inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso questo tipo di provvedimenti giudiziari: orientamento che risulta motivato non sulla sola revocabilità, bensì soprattutto (cfr. tra molte Sez.1 n.7429/12) sul carattere provvisorio del provvedimento che li autorizza, in quanto munito di efficacia temporanea, condizionato alla instaurazione della causa di merito e destinato ad essere superato dalla decisione che la definisce. Quanto poi all'ulteriore effetto di tale decisione, previsto dall'art. 686 c.p.c., la conversione del sequestro conservativo concesso (la cui efficacia non sia venuta meno) segue di diritto al passaggio in giudicato della sentenza stessa, e non è quindi necessaria (nè per legge, e neppure - nella specie - per richiesta dell'attore, che ha abbandonato in sede di conclusioni finali la ultronea istanza originaria) alcuna pronuncia di accertamento da parte del giudice del merito. Del resto, la abrogazione -con la introduzione del procedimento cautelare uniforme e del reclamo cautelare- dell'istituto della convalida del sequestro rende chiaro che al giudice della causa di merito non è più richiesto di riesaminare le condizioni per la concessione della cautela. Rettamente dunque la corte distrettuale ha giudicato non sollevabili nel giudizio di merito questioni inerenti alla proponibilità della istanza cautelare precedentemente accolta.

5. Con i primi sei motivi i ricorrenti si dolgono delle statuizioni relative alla esecuzione del sequestro conservativo, con le quali la corte di merito ha ritenuto tempestivamente eseguito il provvedimento, con conseguente efficacia dello stesso a norma dell'art. 675 c.p.c.. Lamentano, in primo luogo, che la corte di merito si sarebbe limitata ad affermare che il sequestro "venne eseguito, ed eseguito tempestivamente", omettendo di

motivare tale affermazione; aggiungono che, in tal modo, la corte non avrebbe preso in esame le loro contestazioni (che ribadiscono), secondo le quali nella specie l'esecuzione sarebbe affetta da nullità insanabile, in quanto non avrebbe seguito le forme del pignoramento presso terzi, e neppure quelle previste dall'art. 2741 c.c..

Tali doglianze -relative (giova precisare) a questione che, a differenza da quella esaminata nel punto precedente, deve ritenersi proponibile nel corso della causa di merito (a norma dell'art. 669 duodecies: cfr. Cass. n. 19101/03)- non meritano accoglimento. 5.1. Infondata è la censura di omessa motivazione: la corte di merito non si è limitata alla affermazione trascritta in ricorso, ma ha rilevato come, trattandosi di sequestro conservativo di quote di società a responsabilità limitata, esso sia stato eseguito mediante tempestiva iscrizione del provvedimento nel Registro delle imprese competente, così implicitamente rilevando che tale modalità di esecuzione del sequestro conservativo di quote sociali fosse conforme a legge. E, come già si è osservato, la omissione di specifiche considerazioni a supporto di tale valutazione non è denunciabile in sede di legittimità a norma dell'art. 360, n. 5 bensì, eventualmente, dell'art. 360 c.p.c., n. 3, specificando le ragioni per le quali il giudice di merito avrebbe erroneamente interpretato o applicato le norme di legge regolanti l'atto processuale in questione.

5.2. D'altra parte, l'interpretazione di tali norme seguita dalla corte di merito resiste alle ulteriori censure di violazione di legge esposte al riguardo in ricorso.

5.2.1. In primo luogo, ritiene il Collegio che la norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. - le cui modalità debbono essere desunte (secondo il riferimento contenuto nell'art. 678 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies ai fini dell'attuazione dei sequestri) dalle norme sul pignoramento dei beni oggetto del provvedimento - è quella che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l., cioè l'art. 2471 c.c., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario, applicabile nella specie *ratione temporis* essendo in vigore, a norma dell'art.10, a decorrere dall'1 gennaio 2004. Con tale disposizione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento "documentale", che -come parte della dottrina non ha mancato di evidenziare- appare coerente con la qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma del pignoramento presso terzi. Forma che in precedenza veniva ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l., nonostante l'intimazione al terzo (la società) di non disporre del bene (art. 543 c.p.c., n. 2) e la dichiarazione del terzo stesso -o in mancanza l'accertamento- in ordine al credito, o alle cose o somme del debitore in suo possesso (artt. 547 e 548 c.p.c.) mal si adattino alla situazione giuridica della quota sociale, considerando che il pignoramento (o il provvedimento di sequestro) di tale quota deve averne individuato l'oggetto e che della stessa non può disporre la società ma il debitore stesso. Laddove, nel procedimento previsto dal nuovo art. 2471 c.c., la notifica del provvedimento al debitore vale a produrre il vincolo di indisponibilità che sostanzia il pignoramento, che viene reso opponibile ai terzi con la iscrizione nel Registro imprese (art. 2193 c.c.).

Non merita dunque condivisione la tesi dei ricorrenti secondo la quale la esecuzione del sequestro in questione doveva avvenire secondo le modalità previste per il pignoramento presso terzi, anziché in quelle previste dalla norma speciale regolante il pignoramento di quote sociali. Nè, sulla base delle considerazioni svolte, vi è ragione di ritenere che la forma "documentale" prevista da tale norma non debba trovare applicazione anche nel caso, qui ricorrente, in cui le quote sociali risultino intestate dal debitore ad una società fiduciaria, non essendo in tal caso ravvisabili le condizioni per l'applicazione ne' dell'art. 543 ne' tantomeno dell'art. 602 c.p.c..

5.2.2. Individuata, dunque, nell'art. 2471 c.c., comma 1 la norma di riferimento per l'attuazione del sequestro conservativo di quote di s.r.l., deve peraltro evidenziarsi come, a differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avvenga sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti. Ne consegue che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 per il pignoramento, considerando che: a) il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso (in tal senso vanno interpretate le considerazioni svolte sul punto nella sentenza impugnata); b) altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società (a prescindere dalla diversità di effetti attribuibili a tale incombenza) ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare. Rettamente dunque la corte di merito ha ritenuto validamente eseguito nella specie il provvedimento cautelare mediante la tempestiva iscrizione nel Registro delle imprese. 6. I ricorrenti infine denunciano, con l'undicesimo motivo, la insufficiente motivazione della statuizione con la quale la corte di merito ha escluso che il Testa avesse rinunciato al provvedimento cautelare. Ribadiscono la loro tesi secondo la quale il Testa, avendo nel corso del giudizio di primo grado proceduto anche a pignoramento delle quote in questione ex art. 2471 c.c. con contestuale citazione di terzo possessore, e non avendo insistito, nelle conclusioni finali, nelle istanze originarie di conversione del sequestro in pignoramento e di condanna delle controparti alla rifusione delle spese del procedimento cautelare, avrebbe con tali condotte (implicitamente) rinunciato al sequestro, dovendo ritenersi tali condotte (cfr. sintesi) "evidenti indici in contrasto con la volontà di mantenere ulteriormente in essere tale misura". La critica alla motivazione, così formulata, si mostra tuttavia inammissibile. Nella illustrazione del motivo non risultano invero precisati i fatti controversi che non sarebbero stati esaminati dalla corte di merito, non viene cioè specificato in cosa consista l'insufficienza della motivazione: in tal modo quindi, la denuncia del vizio di motivazione si risolve in effetti in una richiesta di riesame del merito della questione, non consentito in sede di legittimità.

7. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, in complessivi Euro 8.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2014. Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2014